Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 23 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **SERIST Servizi Ristorazione srl**, al fine della proroga del trattamento di CIG in deroga ex art.33, co.21, Legge 183/2011.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Carla Colciago e Gerardo Caruso, assistiti dal Consulente del Lavoro, Pasquale Spadea;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Elisa Camellini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Ivana Veronese;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, TOSCANA, UMBRIA benché formalmente convocate, risultano assenti. Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte delle REGIONI LOMBARDIA e PIEMONTE delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alle citate Regioni dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha fruito del trattamento di CIG in deroga, in virtù di più accordi ministeriali, dal 01.06.10 - 31.05.11, dal 01.7.2011 - 31.12.2011 e dal 20.01.12 al 20.07.12;
con nota pervenuta in data 05.07.2012 (prot. 15748 del 16.07.2012) la SERIST – Servizi Ristorazione srl ha richiesto un nuovo incontro al fine della sottoscrizione di accordo per la proroga del trattamento di CIG in deroga, e, pertanto, il Ministero, con nota del 19.07.2012 (prot.16165) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni sottese all'istanza di cui al punto che precede, riconducibili all'esigenza di accedere ad un ulteriore ed ultimativo periodo di Cig

con riguardo al personale aziendale, pari a 144 lavoratori, addetto presso l'Arma dei Carabinieri, a causa del perdurare della sospensione del servizio serale di ristorazione per le caserme con ridotto numero di militari. A tal riguardo l'Azienda dichiara che il rinnovo della relativa gara di appalto prevede a partire dal 01.01.13 il ripristino del servizio serale di ristorazione, con la conseguenza che per tali lavoratori la presente costituirà l'ultima richiesta necessaria di accesso al trattamento di sostegno al reddito. L'istanza di Cig riguarda, altresì, n.92 lavoratori addetti allo svolgimento del servizio mensa con riguardo agli appalti Sea di Linate e Malpensa, Valbrem spa di Bergamo, Ilva Polimeri spa di Milano ed il Centro sportivo di Bresso (MI), a causa dell'altalenante erogazione del numero di pasti, da un lato, e della soppressione del servizio, dall'altro. Per tali lavoratori l'Azienda dichiara che, nelle more dell'applicazione del trattamento di Cig, ricercherà, anche solo temporaneamente, la possibilità di ricollocazione presso altre strutture compatibilmente alle distanze ed alle esigenze organizzative e produttive aziendali.

VISTA

La **Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art.33, co.21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

Il **D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L.28 gennaio 2009, n.2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il **co.8, dell'art.19**, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del redito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 21.7.2012 e sino al 31.12.2012, con riguardo ad un numero massimo di **236 lavoratori**, come di seguito specificato:

 a) **CIG** con **riduzione oraria massima del 60%**, per un numero massimo di 144 lavoratori addetti al servizio mensa presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri, e più precisamente:

 - **Regione Lazio, n.41 lavoratori,** su un organico complessivo di n. 146 unità;
 - **Regione Liguria, n.12 lavoratori,** su un organico complessivo di n. 22 unità;
 - **Regione Lombardia, n.30 lavoratori,** su un organico complessivo di n. 174 unità;
 - **Regione Marche, n.8 lavoratori,** su un organico complessivo di n. 9 unità;
 - **Regione Piemonte, n.3 lavoratori,** su un organico complessivo di n. 4 unità;
 - **Regione Toscana, n.41 lavoratori,** su un organico complessivo di n. 48 unità;
 - **Regione Umbria, n.9 lavoratori,** su un organico complessivo di n. 11 unità.

 b) **CIG** con **riduzione oraria massima del 50%**, per un numero massimo di 88 lavoratori - su un organico complessivo di n. 167 unità - addetti al servizio mensa presso Sea spa e Sea Handling spa di Linate e Malpensa **(Regione Lombardia)**;

 c) **CIG a zero ore senza rotazione** per un numero massimo di 4 lavoratori addetti al servizio soppresso presso le strutture di Valbrem spa di Bergamo, Ilva Polimeri spa di Milano ed il Centro sportivo di Bresso (MI) **(Regione Lombardia).**

2. Ad eccezione dei n. 4 lavoratori sospesi a zero ore, per le restanti unità interessate alla Cig con riduzione oraria, la stessa verrà applicata su base verticale e, in ogni caso compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate. Troverà applicazione del criterio della rotazione, tenuto conto della fungibilità delle mansioni,
3. Le Parti concordano che la concreta articolazione della CIG, entro i limiti massimi ed i criteri stabiliti con il presente accordo, sarà definita a livello territoriale tra le Parti, tenuto conto delle specificità dei servizi appaltati.
4. Si precisa, altresì, che ai fini della determinazione delle risorse, il monte ore complessivo di Cig, tenuto conto dell'applicazione del criterio della rotazione e dell'articolazione oraria dei lavoratori interessati prevalentemente ad orario parziale, ammonta a circa 6611 ore settimanali, pari a circa 165.28 full time equivalent.
5. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che, nei casi di proroga, sarà ridotto nella misura prevista dalla legge. Si precisa, altresì, che dei complessivi 236 lavoratori interessati, n. 16 della sede di Varese accedono per la prima volta alla misura di sostegno al reddito in virtù del presente accordo.
6. In pendenza di Cig l'Azienda, con l'obiettivo di ridurre al massimo il ricorso al trattamento di integrazione salariale, potrà proporre ai lavoratori, in base al criterio della volontarietà, il trasferimento temporaneo in altri siti produttivi, anche su base provinciale e/o regionale.
 Ai lavoratori che accetteranno il trasferimento sopra indicato verranno applicate le seguenti agevolazioni:
 - erogazione di una tantum del valore di € 1.000 lordi, a compensazione dei disagi indotti dal tempo e dai costi di viaggio;
 - € 50,00 lordi mensili, a titolo di indennità di trasferimento fino a 50 km dal precedente luogo di lavoro;
 - € 100,00 fino a 150 km dal precedente luogo di lavoro;
 - € 200,00 oltre 151 km dal precedente luogo di lavoro.
7. In base alle esigenze tecnico organizzative, le Parti, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e art 3 lett. b) della legge n. 368/2001, stabiliscono di derogare al divieto previsto dalla normativa citata, dandone la Società comunicazione alle OO. SS. firmatarie del presente accordo.
8. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
9. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito, fermo restando quanto indicato in epigrafe.
10. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
11. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto